

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 26 giugno 2018

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-177/18 SPAGNA</p> <p>(SCAD. 28 GIUGNO)</p>	<p>PCM - FUNZIONE PUBBLICA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO</p>	<p><u>Lavoro a tempo determinato</u> Compatibilità con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro in materia di lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, della normativa spagnola in materia di assunzione a tempo determinato di personale con inquadramento di ruolo che non contempla la concessione di indennità per cessazione dalle funzioni dei funzionari con contratto per la copertura di un posto vacante (<i>dubbio se un lavoratore pubblico interinale, assunto per un tempo determinato in attesa che il posto vacante fosse ricoperto da un funzionario di ruolo, abbia diritto al riconoscimento e alla liquidazione dell’indennità per cessazione dalle funzioni</i>).</p>
<p>C-193/18 GERMANIA</p> <p>(SCAD. 3 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCOM</p> <p>AGCM</p> <p>AUTORITA’ GARANTE PRIVACY</p>	<p><u>Comunicazione elettronica</u> Interpretazione della definizione di servizio di comunicazione elettronica, di cui all’art. 2, lett. c), della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (<i>dubbio sulla riconducibilità all’interno della categoria dei servizi di comunicazione elettronica di un</i></p>

		<p><i>servizio di posta elettronica via internet – denominato Gmail - messo a disposizione da Google sull'Internet aperta senza fornire agli utenti un corrispondente accesso ad Internet).</i></p>
<p>C-195/18 POLONIA (SCAD. 10 LUGLIO)</p>	<p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AG. DOGANE</p> <p>MIN. POLITICHE AGRICOLE</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Accise su bevande alcoliche</u> Interpretazione dell'art. 2 della direttiva 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in combinato disposto con l'allegato n. 1 del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, volta a chiarire la proporzione tra ingredienti maltati e non maltati nel mosto, nonché i criteri da considerare per stabilire tale proporzione, affinché un prodotto possa essere ricompreso nella voce NC 2203 della nomenclatura combinata ("birra di malto").</p>
<p>C-210/18 AUSTRIA (SCAD. 10 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI</p> <p>AGCM</p>	<p><u>Trasporto ferroviario</u> Interpretazione dell'Allegato II ("Servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie") della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (<i>dubbio se, ai fini della determinazione dei corrispettivi che l'impresa ferroviaria deve versare al gestore delle infrastrutture, le banchine per viaggiatori rientrano nell'ambito "stazioni passeggeri, loro edifici e altre strutture", di cui alla lett. a) del n. 2 dell'Allegato II, e quindi vadano considerate impianti di servizio, ovvero nell'ambito "uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi", compreso nel pacchetto minimo di accesso di cui alla lett. c) del n. 1 dell'Allegato II).</i></p>

<p style="text-align: center;">C-233/18 BELGIO</p> <p style="text-align: center;">(SCAD. 12 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>MIN. LAVORO</p> <p>AUTORITA' GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Direttiva Accoglienza</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 20 (<i>"Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza"</i>) della direttiva 2013/33 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, rispetto al caso in cui il direttore di un centro di accoglienza belga ha deciso di escludere un minore non accompagnato dal diritto di accoglienza, per un periodo di 15 giorni, per aver partecipato ad una rissa all'interno dello stesso centro (<i>dubbio se la riduzione/revoca delle condizioni di accoglienza sia possibile tassativamente nei casi previsti dai para nn. 1, 2 e 3 ovvero anche a titolo di sanzione applicabile alle gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché ai comportamenti gravemente violenti e se prima di adottare la decisione di revoca o riduzione lo SM debba garantire il diritto a un tenore di vita dignitoso durante il periodo di esclusione</i>).</p>
<p style="text-align: center;">C-236/18 FRANCIA</p> <p style="text-align: center;">(SCAD. 12 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>AUTORITA' REGOLAZIONE ENERGIA, RETI E AMBIENTE</p> <p>AGCM</p>	<p style="text-align: center;"><u>Competenze dell'Autorità di regolamentazione per il mercato del gas</u></p> <p>Interpretazione dell'art. 41.11 della direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, volta a chiarire se un'autorità di regolamentazione, risolvendo una controversia, abbia il potere di emanare una decisione che si applica all'intero periodo relativo alla controversia di cui è investita, a prescindere dalla data in cui la stessa è insorta tra le parti</p>

<p style="text-align: center;">C-327/18 PPU IRLANDA</p> <p style="text-align: center;">(PROBABILE UDIENZA 12 LUGLIO)</p>	<p>PCM - DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Effetti della Brexit</u> <u>sull'esecuzione del mandato di</u> <u>arresto europeo</u></p> <p>Obbligo per uno Stato membro di eseguire un mandato di arresto europeo e di estradizione di un ricercato, detenuto in Irlanda, nel Regno Unito (<i>dubbio circa la legittimità dell'extradizione in considerazione del fatto che, ove fosse concessa, il ricercato resterebbe detenuto nella prigione del Regno Unito anche successivamente all'uscita dal Regno Unito dalla UE senza alcuna garanzia sulla possibilità di avvalersi degli stessi diritti al momento garantiti dalla vigente legislazione europea</i>)</p>
<p style="text-align: center;">C-191/18 IRLANDA</p> <p style="text-align: center;">(PROCEDIMENTO SOSPESO)</p>	<p>MIN. INTERNO</p>	
<p style="text-align: center;">CAUSE RIUNITE C-375/18 PPU C-325/18 PPU IRLANDA</p> <p style="text-align: center;">(PROBABILE UDIENZA 13 LUGLIO)</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. INTERNO</p> <p>PCM-DIPARTIMENTO POLITICHE FAMIGLIA</p> <p>AUTORITA' GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA</p>	<p style="text-align: center;"><u>Regolamento Bruxelles II bis</u></p> <p>Interpretazione del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, con particolare riferimento ai procedimenti di esecuzione di cui all'art. 31 e di opposizione contro una decisione di esecutività di cui all'art. 33 (<i>"Opposizione"</i>), nonché alle garanzie offerte ai sensi della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori cui fa rinvio l'art. 11 (<i>"Ritorno del minore"</i>) (<i>dubbio sulla natura del diritto di opposizione e sulla perentorietà dei suoi termini nel caso in cui l'Alta Corte irlandese ha dichiarato la tardività dell'opposizione proposta da due coniugi in Irlanda avverso una dichiarazione di esecutività di un provvedimento dell'Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galles che dispone il rientro dei tre figli minorenni nel Regno Unito dall'Irlanda</i>).</p>